

denza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo.

9. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata colle quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote stipulate.

10. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira.

Prestiti sulle polizze — Trasferimenti delle polizze.

11. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso.

12. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.

13. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. È però fatta eccezione a queste disposizioni, quando si tratti di beneficiari minorenni già soci della Cassa Mutua di Torino.

Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.

14. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della

